

N. 325-326/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 325/2017 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~,  
rappresentato e difeso dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, del Foro di ~~XXXXXXXXXX~~

ATTORE

contro

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~,  
CONVENUTO CONTUMACE

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, corrente in ~~XXXXXXXXXX~~, in  
persona del liquidatore l.r.p.t. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~  
e dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del Foro di ~~XXXXXXXXXX~~

CONVENUTA

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, corrente in ~~XXXXXXXXXX~~,  
~~XXXXXXXXXX~~, in persona dell'amministratore l.r.p.t. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa  
dall'Avv. BERTEOTTI GERMANO, del Foro di Rovereto

INTERVENUTA

nonché nella causa civile riunita di I Grado iscritta al n. 326/2017 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~,  
rappresentato e difeso dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, del Foro di ~~XXXXXXXXXX~~

ATTORE

contro

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~,  
CONVENUTO CONTUMACE

~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, corrente in ~~XXXXXXXXXX~~, in  
persona del liquidatore l.r.p.t. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~



~~\_\_\_\_\_~~ e dall'Avv. ~~\_\_\_\_\_~~, del Foro di ~~\_\_\_\_\_~~

CONVENUTA

~~\_\_\_\_\_~~, C.F. ~~\_\_\_\_\_~~, corrente in ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ in persona dell'amministratore l.r.p.t. ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentata e difesa  
 dall'Avv. BERTEOTTI GERMANO, del Foro di Rovereto

INTERVENUTA

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~:

Nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~

In via preliminare di rito e di merito

Accertare e dichiarare inammissibile e nel merito infondata ogni deduzione, eccezione e domanda proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ con comparsa di costituzione e risposta dd. 16/06/17 per le ragioni di antiestesa narrativa ed inforza già delle sole allegazioni di cui al ricorso ex art. 702 bis C.P.C. del dott. ~~\_\_\_\_\_~~ dd. 01/03/17 respingendola integralmente;

accertare e dichiarare altresì tardiva e pertanto improcedibile e comunque inammissibile ogni domanda riconvenzionale proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ con comparsa di risposta dd. 16/06/17 depositata tardivamente addì 17/06/17 per le ragioni di antiestesa narrativa respingendola integralmente con ogni conseguente effetto decadenziale e preclusivo; in ogni caso senza rinuncia all'eccezione preliminare accertare e dichiarare infondata sino alla temerarietà ogni e qualsiasi eccezione e domanda anche riconvenzionale proposta da ~~\_\_\_\_\_~~

In via preliminare di merito

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta dichiarare inefficace nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ a norma dell'art. 2901 I e Il comma c.c. l'atto di conferimento da parte di ~~\_\_\_\_\_~~ di unità immobiliari rogato dal Notaio ~~\_\_\_\_\_~~, Rep. ~~\_\_\_\_\_~~ Rac. ~~\_\_\_\_\_~~ dd. ~~\_\_\_\_\_~~, registrato all'Agenzia delle Entrate in data ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ nella società ~~\_\_\_\_\_~~ socio unico dello stesso ~~\_\_\_\_\_~~, in particolare la p.ed. ~~\_\_\_\_\_~~ di via ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ in ~~\_\_\_\_\_~~ quanto all'appartamento definito "3/A" nella p.m. 6 sub. N. 11 ricorrendo i presupposti documentali dell'eventus damni e del consilium fraudis per le motivazioni in diritto ed allegazioni di normativa che precede, a fortiori per mala fede documentale del conferitario terzo apparente ~~\_\_\_\_\_~~, impartendo ogni statuizione consequenziale.

In via principale ed ulteriore di merito

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta e ferma la domanda attorea di capo che precede, accertare e dichiarare l'inadempimento grave e di notevole rilevanza di ~~\_\_\_\_\_~~ in proprio e quale legale rappresentante di ~~\_\_\_\_\_~~, nonché di ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del liquidatore, al contratto preliminare stipulato col ricorrente ~~\_\_\_\_\_~~ addì ~~\_\_\_\_\_~~ per non aver stipulato ed in fatto rifiutato la stipula del contratto definitivo di compravendita per il trasferimento della proprietà dell'appartamento definito quale "3/A" nel progetto - e tavolarmente identificato nella planimetria allegata sub a) al contratto preliminare nell'ambito della p.ed. ~~\_\_\_\_\_~~ p.m. ~~\_\_\_\_\_~~ sub. ~~\_\_\_\_\_~~ di Via ~~\_\_\_\_\_~~ e nella planimetria catastale definita attuale nelle parti evidenziate, oltre a due cantine nel piano sottostrada il tutto compreso nel complesso immobiliare denominato ~~\_\_\_\_\_~~ e per l'effetto pronunciare nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ in proprio, nonché di ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del liquidatore, sentenza sostitutiva del contratto non concluso e costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. dell'immobile corrispondente alla sezione 3/A del progetto della p.ed. ~~\_\_\_\_\_~~ p.m. ~~\_\_\_\_\_~~ sub. ~~\_\_\_\_\_~~ sita in via ~~\_\_\_\_\_~~ in capo all'odierno ricorrente ~~\_\_\_\_\_~~ come sopra generalizzato, a fronte del contestuale



pagamento da parte di quest'ultimo del residuo prezzo pari ad euro 10.000,00 che il ricorrente offre espressamente con il presente atto, come già offerto ante causam, e della previa estinzione e cancellazione delle ipoteche di ogni gravame iscritto e/o annotato sul predetto immobile ad ogni titolo.

In subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 C.C., ferma la domanda preliminare di merito suesposta, condannare ~~XXXXXXXXXX~~ in proprio nonché ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del liquidatore pro tempore, ad adempiere al contratto preliminare dd. 25/05/11 in adempimento delle condizioni in esso previste dandosi atto dell'offerta di pagamento del prezzo residuale, previa estinzione e cancellazione delle ipoteche e di ogni gravame iscritto.

Nei confronti dell'intervenuta ~~XXXXXXXXXX~~

In via preliminare di rito

Accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile l'intervento dispiegato da ~~XXXXXXXXXX~~ con atto dd. 13/06/17 per carenza di titolo e legittimazione attiva in capo ad essa quale mera cessionaria del credito di ~~XXXXXXXXXX~~, respingendolo integralmente.

Nel merito

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta, accertare e dichiarare nel merito infondate le eccezioni e deduzioni e domande preliminari e subordinate svolte da ~~XXXXXXXXXX~~ con atto di intervento dd. 13/06/17 in punto diffida ad adempiere ed azione revocatoria nonché di adempimento costitutivo, anche proposte in subordine, per le ragioni, deduzioni ed eccezioni di antiestesa narrativa e di ricorso introduttivo attoreo dd. 01/03/17, respingendole integralmente.

Nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~

Si confermano le deduzioni in fatto e diritto nonché le domande formulate con ricorso ex art. 702 bis C.P.C. dd. 01/03/17 in via preliminare di merito; in via principale ed ulteriore di merito;

in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 C.C., ferma la domanda preliminare di merito suesposta, condannare comunque ~~XXXXXXXXXX~~ in proprio nonché ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del liquidatore pro tempore, ad adempiere al contratto preliminare dd. 25/05/11 in adempimento delle condizioni in esso previste dandosi atto dell'offerta di pagamento del prezzo residuale, previa estinzione e cancellazione delle ipoteche e di ogni gravame iscritto.

Con vittoria di spese e compensi di causa integralmente rifusi.

[...]

In istruttoria insiste per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale di ~~XXXXXXXXXX~~ contumace e di ~~XXXXXXXXXX~~ nonché per testi sulle circostanze articolate da n. 1 a n. 13 di memoria dei ricorrenti a prova diretta dd. 19.02.18 nonché sulle circostanze 14 e 15 di memoria a prova contraria dd. 12.03.18 ferme le opposizioni al capitolato avversario ivi dedotte, e ciò a mezzo i testi in essa indicati.

**Per la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, e quindi rigettate tutte le avverse domande, istanze, deduzioni e produzioni, occorrendo in riforma dell'Ordinanza dell'Ill.mo Giudice del 30 marzo 2018, posto che tutte le domande ed istanze di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ sono fondate, ammissibili, rilevanti, nonché tempestive, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle difese di quest'ultima, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia:

-in via principale:

· rigettare tutte le domande proposte dal dott. ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni di cui alle



difese di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia;

• rigettare tutte le domande proposte dal dott. ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni di cui alle difese di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ e per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia;

- in via riconvenzionale:

• accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia, la responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ e condannare, per l'effetto, quest'ultimo al risarcimento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, nella misura pari ad Euro 500.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, occorrendo anche a mezzo CTU, il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

• accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ e condannare, per l'effetto, quest'ultimo al risarcimento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, nella misura pari ad Euro 250.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, occorrendo anche a mezzo CTU, il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

- in ogni caso:

• accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia, la responsabilità ex art. 96, co. 2, c.p.c., del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ e del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ per l'illegittima annotazione della presente lite sub G.N. ~~XXXXXXXXXX~~ e sub G.N. ~~XXXXXXXXXX~~ Ufficio del Libro Fondiario di Rovereto e, per l'effetto, condannare gli attori, in solido, al risarcimento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di euro 186.800,00

(diconsi euro centottantaseimilaottocento/00), come individuata a pagg. 25-26 del "Rapporto di valutazione dei beni pignorati" del 19 ottobre 2017, a firma del geom. ~~XXXXXXXXXX~~, depositata nella procedura esecutiva immobiliare n° ~~XXXXXXXXXX~~ Tribunale di Rovereto, agli atti della presente causa, od alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

• disporsi la cancellazione dell'annotazione della presente lite, sub ~~XXXXXXXXXX~~ Ufficio del Libro Fondiario, a cura e spese esclusive del dott. ~~XXXXXXXXXX~~;

• disporsi la cancellazione dell'annotazione della presente lite, sub ~~XXXXXXXXXX~~ Ufficio del Libro Fondiario, a cura e spese esclusive del dott. ~~XXXXXXXXXX~~;

Con integrale vittoria di competenze e rifusione delle spese del giudizio.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e di cui, in particolare, alle memorie ex artt. 183, comma VI, nn. 2) e 3) c.p.c. di parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e formulare istanze istruttorie negli ulteriori termini eventualmente concedendi.

Per l'intervenuta ~~XXXXXXXXXX~~:

Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:

in via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità di ogni eccezione e domanda attorea, relative agli interventi volontari della società ~~XXXXXXXXXX~~, per intervenuta decadenza, perché non formulate nelle prime udienze (dd. 28.06.2017 e 20.12.2017), ex art. 183, 5° co. cpc;



- pertanto, ricorrevano i requisiti per pronunciare la revocatoria ordinaria del negozio di conferimento dell'immobile nella società ~~XXXXXX~~ ex art. 2901 c.c. al fine dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2932 c.c., per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, che producesse gli effetti del contratto non concluso tra ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~

In forza di tali ragioni, l'attore concludeva domandando, previa revocatoria dell'atto di conferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare in ~~XXXXXX~~, l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, a fronte del pagamento offerto del residuo prezzo di € 10.000,00, da parte dell'attore, con vittoria delle spese di lite.

1.1.2. Con comparsa di risposta depositata il 17/06/2017, si costituiva ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~, che opponeva che:

- l'azione proposta dal ricorrente ex art. 2901 c.c. era inammissibile o infondata, atteso che non era preordinata a far valere azioni esecutive o conservative sui beni immobili ad oggetto dell'atto, ma funzionale all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., scontrandosi però con il fatto che l'eventuale accoglimento dell'azione pauliana non ha effetti restitutori del bene, ma si limita a rendere inefficaci gli atti dispositivi ai creditori che intendono agire esecutivamente;
- in ogni caso, l'azione ex art. 2932 c.c. non poteva essere svolta nei confronti di ~~XXXXXX~~, poiché la società era estranea al contratto preliminare, il bene immobile non era più nella proprietà del promittente venditore, il contratto preliminare non era stata trascritto, donde, non era opponibile ai terzi, ~~XXXXXX~~ compresa;
- in via riconvenzionale, osservava la convenuta ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ che era intervenuta annotazione della litispendenza, che aveva cagionato un danno dipendente dalla mancata vendita degli immobili colpiti da tale annotazione, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice;
- ulteriormente, all'attore erano stati consegnati degli elaborati finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile e alla sua vendita, che aveva trattenuto impedendo la ristrutturazione e determinando così la successiva esecuzione da parte di Cassa Rurale di ~~XXXXXX~~, così cagionando un danno non inferiore a € 500.000,00.

Sulla base di tali deduzioni, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ concludeva domandando il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in misura di € 500.000,00, in subordine, la manleva da parte di ~~XXXXXX~~ per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso, la cancellazione dell'annotazione di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

1.1.3. Con atto depositato in data 14/06/2017, interveniva nel giudizio ~~XXXXXX~~, che osservava quanto segue:

- deduceva di essere cessionaria di un credito della Cassa Rurale di ~~XXXXXX~~ verso ~~XXXXXX~~, per il quale il Tribunale di Rovereto aveva emesso il decreto ingiuntivo n. ~~XXXXXX~~ per l'importo di € 1.439.065,12, oltre accessori e spese, divenuto definitivo, sicché era stata promossa esecuzione immobiliare a carico (anche) della porzione immobiliare oggetto del presente giudizio (n. ~~XXXXXX~~), esecuzione immobiliare nell'ambito della quale ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ era intervenuta quale cessionaria del credito dell'istituto bancario predetto, con la precisazione che rispetto ai beni eseguiti il creditore godeva di ipoteca volontaria;
- osservava che sui beni eseguiti era stata annotata la pendenza del presente giudizio (provvedimento G.N. ~~XXXXXX~~) e, pertanto, affermava la propria legittimazione ad intervenire per tutelare l'efficacia della procedura esecutiva;
- nel merito, rilevava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per cui è causa conseguente al mancato adempimento nel prescritto termine;
- ulteriormente, deduceva l'infondatezza della domanda poiché, atteso che l'azione pauliana non



nel merito, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande, nonché delle eccezioni formulate dagli attori, per i motivi indicati nei due atti di intervento volontario e nelle successive memorie, con rigetto delle stesse;

in subordine di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ex art. 2932 c.c., previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa della p.m. della p.ed. in P.T. - C.C., limitarsi tale accoglimento all'appartamento al primo piano e alle due cantine nell'interrato, oggetto del contratto preliminare di compravendita dd. 25.05.2011 (causa sub nr. 325/2017 R.G.), nonché all'appartamento al primo piano e alla cantina nell'interrato, oggetto del contratto preliminare di compravendita dd. 25.05.2011 (causa sub nr. 326/2017 R.G.), con esclusione degli altri enti compresi nella predetta p.m.;

sempre in tale denegata ipotesi, contestualmente condannarsi gli attori al previo pagamento pro quota del credito, vantato dalla società, garantito dalle ipoteche iscritte sub GN e GN dell'Ufficio del Libro Fondiario di Rovereto, ad essa ceduto dalla Cassa Rurale di, con atto dd., reg.to a Rovereto il, intavolato sub GN dello stesso Ufficio del Libro Fondiario;

in ogni caso, rigettarsi ogni eccezione e/o domanda attorea, perché infondate sia in fatto, che in diritto;

disporsi la cancellazione delle annotazioni tavolari della presente lite, sub GN e sub GN dell'Ufficio del Libro Fondiario di Rovereto, ad onere e con spese ad esclusivo carico degli attori;

condannarsi gli attori all'integrale rifusione delle spese di lite, oltre alle spese generali, CNPA ed IVA.

In via istruttoria:

confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie attoree, disposto dal G.U., con ordinanza dd. 30.03.2018;

in ogni caso, non ammettersi tali istanze istruttorie, per i motivi indicati nella 3a memoria dd. 22.02.2018, nonché a verbale dell'udienza del 21.03.2018

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza del 28/06/2017, evocava in giudizio e deducendo che:

- con contratto preliminare del, si obbligava ad acquistare da, che si obbligava a vendere, un immobile sito in Rovereto, posto nell'ambito della p.m. della p.ed. C.C., meglio descritto nella planimetria allegata in atto, al prezzo di € 160.000,00, corrispondendo una caparra di € 150.000,00;
- il saldo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto al momento del rogito, da stipularsi nel maggio 2013, previa integrale ristrutturazione dell'immobile a cura e spese del promittente venditore;
- l'adempimento delle obbligazioni in capo al promittente venditore non avveniva, nonostante l'intimazione all'adempimento in data 05/10/2015 formulata dal promissario acquirente;
- in seguito, apprendeva la notizia che l'immobile era stato conferito nella società, società integralmente partecipata dal, con atto notaio di del 01/08/2014, rep. n.;
- l'immobile peraltro era gravato, unitamente a più ampia porzione immobiliare, da consistenti ipoteche in favore di Cassa Rurale di;
- il conferimento dell'immobile nella società denotava l'intento distrattivo di, al fine di non adempiere al contratto preliminare sottoscritto con;



ha effetti recuperatori, non poteva essere esercitata al fine dell'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c., inoltre, atteso che l'immobile era stato trasferito dal promittente venditore ad un terzo, l'azione ex art. 2932 c.c. non poteva essere utilmente esperita;

- in subordine, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'immobile avrebbe dovuto essere limitato soltanto a quello di cui al contratto preliminare, minore porzione della p.m. della p.ed. C.C. Rovereto.

In forza di quanto esposto, Diamante S.r.l., previa riunione della causa introdotta dall'attore con altra connessa oggettivamente e soggettivamente di cui *infra*, concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza della domanda attorea, in subordine, la limitazione della domanda all'immobile di cui al contratto preliminare, previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa, in ogni caso, la cancellazione delle annotazioni di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

**1.2.1.** In distinto procedimento, con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza del 28/06/2017, fratello di *[redacted]*, evocava in giudizio *[redacted]* e *[redacted]*, formulando allegazioni e domande analoghe relativamente ad immobile promesso in vendita, ricompreso nelle medesima p.ed. e p.m. nella quale era inserito l'immobile oggetto del contratto preliminare del fratello.

Precisamente, *[redacted]* allegava che:

- aveva anch'egli acquistato, con contratto preliminare del *[redacted]*, da *[redacted]*, un immobile sito in Rovereto, Via *[redacted]*, posto nell'ambito della p.m. della p.ed. C.C. Rovereto, meglio descritto nella planimetria allegata in atto, al prezzo di € 135.000,00, corrispondendo una caparra di € 125.000,00;
- il saldo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto al momento del rogito, da stipularsi nel maggio 2013, previa integrale ristrutturazione dell'immobile a cura e spese del promittente venditore;
- l'adempimento delle obbligazioni in capo al promittente venditore non avveniva, nonostante l'intimazione all'adempimento in data 05/10/2015 formulata dal promissario acquirente;
- in seguito, *[redacted]* apprendeva la notizia che l'immobile era stato conferito nella società *[redacted]*, società integralmente partecipata dal *[redacted]*, con atto notaio *[redacted]* di *[redacted]* del *[redacted]*, rep. n. *[redacted]*;
- l'immobile peraltro era gravato, unitamente a più ampia porzione immobiliare, da consistenti ipoteche in favore di Cassa Rurale di *[redacted]*;
- il conferimento dell'immobile nella società *[redacted]* denotava l'intento distrattivo di *[redacted]*, al fine di non adempiere al contratto preliminare sottoscritto con *[redacted]* *[redacted]*;
- pertanto, ricorrevano i requisiti per pronunciare la revocatoria ordinaria del negozio di conferimento dell'immobile nella società *[redacted]* ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, che producesse gli effetti del contratto non concluso tra *[redacted]* e *[redacted]*.

In forza di tali ragioni, l'attore concludeva domandando, previa revocatoria dell'atto di conferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare in *[redacted]*, l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, a fronte del pagamento offerto del residuo prezzo di € 10.000,00, da parte dell'attore, con vittoria delle spese di lite.

**1.2.2.** Con comparsa di risposta depositata il 17/06/2017, si costituiva *[redacted]*, che, analogamente a quanto dedotto nel diverso giudizio introdotto da *[redacted]*, opponeva che:

- l'azione proposta dal ricorrente ex art. 2901 c.c. era inammissibile o infondata, atteso che non



era preordinata a far valere azioni esecutive o conservative sui beni immobili ad oggetto dell'atto, ma funzionale all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., scontrandosi però con il fatto che l'eventuale accoglimento dell'azione pauliana non ha effetti restitutori del bene, ma si limita a rendere inefficaci gli atti dispositivi ai creditori che intendono agire esecutivamente;

- in ogni caso, l'azione ex art. 2932 c.c. non poteva essere svolta nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~, poiché la società era estranea al contratto preliminare, il bene immobile non era più nella proprietà del promittente venditore, il contratto preliminare non era stata trascritto, donde, non era opponibile ai terzi, ~~\_\_\_\_\_~~ compresa;
- in via riconvenzionale, osservava la convenuta ~~\_\_\_\_\_~~ che era intervenuta annotazione della litispendenza, che aveva cagionato un danno dipendente dalla mancata vendita degli immobili colpiti da tale annotazione, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Sulla base di tali deduzioni, ~~\_\_\_\_\_~~ concludeva domandando il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in misura di € 250.000,00, in subordine, la manleva da parte di ~~\_\_\_\_\_~~ per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso, la cancellazione dell'annotazione di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

**1.2.3.** Con atto depositato in data 14/06/2017, interveniva nel giudizio ~~\_\_\_\_\_~~, che spiegava difese analoghe a quelle svolte nel separato giudizio e, precisamente, osservava quanto segue:

- deduceva di essere cessionaria di un credito della Cassa Rurale di ~~\_\_\_\_\_~~ verso ~~\_\_\_\_\_~~, per il quale il Tribunale di Rovereto aveva emesso il decreto ingiuntivo n. ~~\_\_\_\_\_~~ per l'importo di € 1.439.065,12, oltre accessori e spese, divenuto definitivo, sicché era stata promossa esecuzione immobiliare a carico (anche) della porzione immobiliare oggetto del presente giudizio (~~\_\_\_\_\_~~), esecuzione immobiliare nell'ambito della quale ~~\_\_\_\_\_~~ era intervenuta quale cessionaria del credito dell'istituto bancario predetto, con la precisazione che rispetto ai beni eseguiti il creditore godeva di ipoteca volontaria;
- osservava che sui beni eseguiti era stata annotata la pendenza del presente giudizio (provvedimento G.N. ~~\_\_\_\_\_~~) e, pertanto, affermava la propria legittimazione ad intervenire per tutelare l'efficacia della procedura esecutiva;
- nel merito, rilevava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per cui è causa conseguente al mancato adempimento nel prescritto termine;
- ulteriormente, deduceva l'infondatezza della domanda poiché, atteso che l'azione pauliana non ha effetti recuperatori, non poteva essere esercitata al fine dell'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c., inoltre, atteso che l'immobile era stato trasferito dal promittente venditore ad un terzo, l'azione ex art. 2932 c.c. non poteva essere utilmente esperita;
- in subordine, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'immobile avrebbe dovuto essere limitato soltanto a quello di cui al contratto preliminare, minore porzione della p.m. della p.ed. ~~\_\_\_\_\_~~ C.C. Rovereto.

In forza di quanto esposto, ~~\_\_\_\_\_~~, previa riunione della causa introdotta dall'attore con quella introdotta dal fratello ~~\_\_\_\_\_~~, concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza della domanda attorea, in subordine, la limitazione della domanda all'immobile di cui al contratto preliminare, previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa, in ogni caso, la cancellazione delle annotazioni di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

**1.3.** All'udienza di prima comparizione delle rispettive cause, svoltesi il medesimo giorno, innanzi al medesimo giudice, parte attrice eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale e, su conforme richiesta di tutte le parti, i procedimenti venivano riuniti e il rito veniva convertito da sommario a ordinario.





~~Il sottoscritto~~ non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia, conseguentemente, veniva ordinata la notificazione a lui delle domande riconvenzionali.

1.4. Nel prosieguo del procedimento, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.

In memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le proprie conclusioni, aggiungendo una generica domanda di adempimento rivolta al convenuto ~~Carlo~~, nonché chiedeva di dichiarare inammissibile e improponibile l'intervento di ~~Carlo~~.

Parimenti in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ~~Il sottoscritto~~ modificava le proprie conclusioni non riproponendo le proprie domande di manleva a carico di ~~Carlo~~, quindi, rinunciandovi.

1.5. Ritenuta l'irrilevanza delle istanze istruttorie proposte dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/06/2018, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini per difese conclusionali.

2. Ciò premesso quanto alle posizioni delle parti e allo svolgimento del processo, si osserva quanto segue in ordine alle domande proposte dalle parti nei distinti processi, trattate congiuntamente perché del tutto analoghe.

3.1. In via principale, con le loro rispettive difese, gli attori hanno domandato pronunciarsi la revocatoria ordinaria del conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. ~~Carlo~~, p.m. ~~Carlo~~, da parte di ~~Il sottoscritto~~ nella società ~~Il sottoscritto~~, effettuato con atto notaio ~~Il sottoscritto~~ ~~Carlo~~ del ~~Il sottoscritto~~ rep. n. ~~Carlo~~, quindi, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso da ~~Il sottoscritto~~ in violazione dei due contratti preliminari stipulati in data 25/05/2011.

3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art. 2932 cod. civ. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi" (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7127 del 25/05/2001, Rv. 546989-01; Cfr. anche: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008, Rv. 605252-01; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 19/12/1996, Rv. 501409-01).

3.3. Sulla base di tale orientamento, che il Tribunale ritiene di condividere, consegue che le domande dei due attori composte da un'azione revocatoria ordinaria strumentale all'esercizio della domanda ex art. 2932 c.c. sono infondate e vanno rigettate.

4. Le domande vanno rigettate anche ove considerate atomisticamente.

4.1. Quanto alle domande revocatorie ordinarie proposte, la revocatoria ordinaria è funzionale solamente alla tutela di crediti pecuniari, non essendo strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22915 del 10/11/2016, Rv. 642973-01).

Infatti, l'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è meramente quello di consentire a chi la esercita vittoriosamente di sottoporre i beni oggetto dell'atto revocato ad esecuzione forzata, quindi, a consentire soddisfazione rispetto a soli crediti pecuniari.

Invece, a fondamento delle proprie domande revocatorie, gli attori hanno posto le obbligazioni di concludere i contratti definitivi da parte del ~~Carlo~~, assunte con i contratti



preliminari di compravendita, non crediti pecuniari.

Pertanto, le domande revocatorie ordinarie vanno rigettate anche per essere proposte senza essere funzionali alla tutela di crediti pecuniari.

4.2. In ordine alle azioni *ex art. 2932 c.c.*, esse sono state avanzate dagli attori nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ che però non è più il proprietario dei beni immobili oggetto dei contratti preliminari, in assenza di contratto preliminare trascritto *ex art. 2645 bis c.c.*, donde, nei suoi confronti, le domande vanno rigettate per non essere più proprietario degli immobili, non potendo la pronuncia essere utilmente resa.

Quanto a ~~XXXXXXXXXX~~, i contratti preliminari non sono ad essa opponibili, atteso che le relative obbligazioni non sono state da essa assunte, né il contratto preliminare è stato trascritto *ex art. 2645 bis c.c.*, quindi, le domande in esame vanno rigettate nei confronti di tale società.

È appena il caso di aggiungere che, ai fini della diversità soggettiva giuridica tra la persona del ~~XXXXXXXXXX~~ e la società ~~XXXXXXXXXX~~, nessuna rilevanza riveste la circostanza che la società fosse interamente partecipata dal ~~XXXXXXXXXX~~, ove non allegata e provata la simulazione degli atti di trasferimento tra persona fisica e società.

5. In memoria *ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.*, le parti attrici hanno modificato le conclusioni chiedendo, in via subordinata, di condannare ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ all'adempimento dei contratti preliminari, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale.

Invero, non si comprende in cosa consista tale domanda di adempimento, atteso che gli attori non hanno precisato il contenuto della pronuncia richiesta e poiché l'unica azione ammessa a tutela dell'adempimento di un contratto preliminare è l'azione *ex art. 2932 c.c.*

Ne deriva che, per tale indeterminatezza della domanda, per l'assenza di un'azione differente da quelle già proposte *ex art. 2932 c.c.* e, comunque, per essere stata proposta tale domanda per la prima volta in memoria *ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.*, ove è consentita solamente l'*emendatio libelli* (salve le ristrette eccezioni individuate dalla recente giurisprudenza di legittimità), la domanda va dichiarata inammissibile.

6. In conseguenza del rigetto e della dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree, va ordinato al competente conservatore tavolare di procedere alla cancellazione delle annotazioni di lite *sub G.N. n. XXXXXXXX* e *sub G.N. XXXXXXXX*, iscritte presso il Libro Fondiario di Rovereto.

7. Venendo all'esame delle domande della convenuta costituita ~~XXXXXXXXXX~~, innanzitutto, essa ha formulato domanda riconvenzionale di condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ al risarcimento del danno, *ex art. 2043 c.c.*, assumendo che questi avrebbe indebitamente trattenuto degli elaborati progettuali sottopostigli, così impedendo la ristrutturazione e la successiva vendita degli immobili.

Tale domanda è stata proposta con comparsa di risposta depositata in data 17/06/2017.

L'udienza di discussione del ricorso era fissata in data 28/06/2017 e il termine per la costituzione era quello previsto dall'*art. 702 bis, co. 3, c.p.c.*, ossia dieci giorni prima dell'udienza.

Il 18/06/2017 era domenica e il 17/06/2017 era sabato, pertanto, a norma dell'*art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.*, il termine di deposito della comparsa di risposta era da individuarsi nel venerdì 16/06/2017.

Infatti, così come nei termini a decorrenza successiva, il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo, così, nei termini a ritroso, il termine che scade di sabato deve essere anticipato al primo giorno antecedente non festivo, onde garantire l'intervallo temporale previsto dal termine senza considerare i festivi e il sabato.

Tale interpretazione è conforme a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Si confronti la seguente massima: "Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo,



introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)" (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702-01; Cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570-01).

Pertanto, la domanda riconvenzionale ex art. 2043 c.c. proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ va dichiarata inammissibile perché tardiva.

8.1. La convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ ha altresì formulato nei confronti dei fratelli ~~XXXXXXXXXX~~ distinte domande risarcitorie ex art. 96, co. 2, c.p.c. allegando che l'annotazione della pendenza della lite per un'azione temeraria ha determinato un danno alla società.

In sede di precisazione delle conclusioni, la parte ha quantificato il danno proponendo una triplice prospettazione: contro ~~XXXXXXXXXX~~, cumulativamente con l'azione ex art. 2043 c.c., ha chiesto la liquidazione del danno in misura di € 500.000,00; contro ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto la liquidazione del danno di cui si tratta in misura di € 250.000,00; contro entrambi ha aggiunto una quantificazione pari al deprezzamento indicato nella perizia estimativa del valore effettuata nella procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i beni, consistente in € 186.800,00 (doc. 1.8 fascicolo convenuta ~~XXXXXXXXXX~~).

8.2. Anzitutto, deve dichiararsi l'ammissibilità delle domande ex art. 96 c.p.c., pur proposte con comparsa di risposta tardivamente depositata, potendo tale tipo di domanda essere formulata fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018, Rv. 649302-01).

8.3. La domanda è altresì fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.

8.4.1. Come esposto nei precedenti paragrafi relativi all'esame delle domande attoree, esse sono manifestamente infondate, atteso che trovano pacifica smentita in consolidati orientamenti giurisprudenziali e in fondamentali principi codicistici.

Pertanto, l'intervenuta annotazione della pendenza delle liti, peraltro facoltativa, è avvenuta senza la normale prudenza, dovendo e potendo gli attori rappresentarsi l'esito negativo assolutamente scontato della loro iniziativa giudiziaria, con conseguente integrazione dei presupposti risarcitori previsti dall'art. 96, co. 2, c.p.c.

8.4.2. Peraltro, questo esito assolutamente scontato della lite impedisce di ritenere che l'annotazione delle liti possa aver avuto particolare influenza nella determinazione degli acquirenti, tanto è vero che il bene immobile è stato venduto in un tempo estremamente rapido (circa un anno dal pignoramento) in esito alla procedura esecutiva immobiliare, come confermato dalla medesima convenuta ~~XXXXXXXXXX~~, in comparsa conclusionale.

Pertanto, deve ritenersi che l'effetto svalutativo dell'annotazione debba assolutamente discostarsi dalla richiesta dei convenuti e dalla relazione estimativa prodotta ed essere contenuto in misura da coprire le eventuali spese e adempimenti di cancellazione dell'annotazione, relative prestazioni di assistenza e consulenza di professionisti, nonché nei conseguenti disagi e fastidi, che si stima equo liquidare nella misura di € 5.000,00 per ciascuna



annotazione.

8.4.3. Conseguentemente, ciascuno degli attori ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ va condannato a pagare, senza vincolo di solidarietà, l'importo di € 5.000,00 a ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.

9. Per ultimo, va esaminata l'ammissibilità e fondatezza dell'intervento della società ~~XXXXXXXXXX~~.

9.1. Tale società ha spiegato intervento adesivo autonomo, deducendo il proprio interesse al rigetto delle domande attoree e alla conseguente cancellazione delle annotazioni di litispendenza sugli immobili, atteso che li aveva sottoposti a pignoramento e stava procedendo esecutivamente sugli stessi, in quanto cessionaria del credito di Cassa Rurale di ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ (Cfr. atti di intervento e docc. 1-13 fascicoli intervenuta).

Da ciò risulta che ~~XXXXXXXXXX~~ ha fatto valere un diritto connesso all'oggetto delle domande che ne ha legittimato l'intervento ex art. 105 c.p.c.

Quindi, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento formulata dalle parti attrici.

9.2. Nel merito, la società ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la cancellazione delle annotazioni di litispendenza, conclusioni che, per quanto sopra esposto, vanno accolte.

10. In ordine alle spese di lite, nulla va disposto nei rapporti processuali tra gli attori e il contumace ~~XXXXXXXXXX~~, per essere questi vittorioso.

Quanto al rapporto processuale tra gli attori e ~~XXXXXXXXXX~~, la sostanziale reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.

~~XXXXXXXXXX~~ è invece risultata vittoriosa rispetto agli attori, che pertanto vanno condannati a pagare le spese di lite, ciascuno per la metà e senza vincolo di solidarietà, in favore dell'intervenuta.

Tali spese si liquidano in conformità alla nota spese depositata dall'intervenuta, rispettosa dei parametri di cui alla tabella 2, scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, D.M. 55/2014, applicabile alla presente controversia, pertanto, in complessivi € 12.900,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre spese per gli adempimenti di cancellazione delle annotazioni di lite di rispettiva competenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA inammissibile la domanda di adempimento dei contratti preliminari del 25/05/2011 proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ e da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t. in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.

RIGETTA le altre domande proposte da ~~XXXXXXXXXX~~ e da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t.

DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali ex art. 2043 c.c. proposte da ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t., contro ~~XXXXXXXXXX~~.

CONDANNA ~~XXXXXXXXXX~~ a pagare a ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t., l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c.



CONDANNA ~~XXXXXXXXXX~~ a pagare a ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t., l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c.

RIGETTA le altre domande formulate dalle parti.

COMPENSA le spese di lite tra ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t.

CONDANNA ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, ciascuno per la quota della metà, senza vincolo solidale, al pagamento delle spese di lite in favore di ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del l.r.p.t., che liquida in € 12.900,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre al pagamento delle spese per gli adempimenti di cancellazione delle annotazioni di lite di rispettiva competenza.

ORDINA al competente conservatore tavolare di procedere alla cancellazione delle annotazioni di lite sub G.N. n. ~~XXXXXXXXXX~~ e sub G.N. ~~XXXXXXXXXX~~, iscritte nel Libro Fondiario di Rovereto, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Rovereto, 02/11/2018

Il Giudice  
Dott. Fabio Peloso



